

Allegato B)**ACCORDO****TRA****LA REGIONE MARCHE****IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA****IL MINISTERO DELLE FINANZE**

Visti:

- gli artt. e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- Legge 28 marzo 1953, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Legge 2 aprile 2007, n. 40: Conversione in Legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, in particolare l'art. 13 sulle Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.
- Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 – "Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Documento del Ministero della Pubblica Istruzione del 27 dicembre 2007: Linee guida sull'obbligo di Istruzione;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”: art. 64 co. 4 bis sull’obbligo di istruzione;

- Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale (5 febbraio 2009);
- l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: “Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226”;
- DPR del 15 marzo 2010: Approvazione del Regolamento sul riordino dell’istruzione professionale di Stato (art. 64, comma 4, legge 133/08);

Considerata:

- la necessità di dare attuazione al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, nella cornice unitaria del sistema educativo nazionale e nell’ambito del quadro normativo vigente, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la necessità che le politiche sull’istruzione e sulla formazione debbano essere improntate ad una leale collaborazione interistituzionale e in raccordo tra i diversi livelli di governo in base al principio di sussidiarietà;
- l’esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione di tutti i giovani, con riferimento agli obiettivi fissati dall’Unione europea;

STIPULANO

Art. 1 Finalità

1. Il presente accordo è finalizzato a conseguire progressivamente l’obiettivo del più ampio soddisfacimento della domanda di Istruzione e Formazione Professionale nel rispetto della libertà di scelta dei giovani e delle loro famiglie, in attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla formazione fino a 18 anni.
2. Le parti si impegnano a realizzare i percorsi triennali secondo il modello organizzativo non integrato volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.

Art. 2

Soggetti erogatore dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo

1. Al fine di incentivare l’integrazione tra i sistemi, i percorsi di secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell’ambito della programmazione regionale, possono essere erogati dagli Istituti Professionali, nel rispetto dell’autonomia scolastica.

2. Per la realizzazione dei percorsi di cui al comma precedente agli Istituti Professionali l'organico viene assegnato in considerazione anche degli iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Art. 3

Offerta di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti Professionali

1. Gli Istituti professionali, nell'ambito della loro autonomia, possono erogare l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale con riferimento all'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e recepito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto del 29 maggio 2010.
2. I titoli di uscita sono quelli elencati nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, delle Specializzazioni e degli Aggiornamenti della Regione Marche così come aggiornato dalla in coerenza con il Repertorio Nazionale delle figure professionali, che stabiliscono gli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali.
3. L'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si innesta sulle classi esistenti di Istruzione Professionale e le Istituzioni Scolastiche si avvalgono della quota di autonomia del 20% dei curricoli, e degli spazi di flessibilità del primo biennio e del terzo anno dell'orario annuale delle lezioni previsti dal regolamento 15 marzo 2010 concernente "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", mantenendo l'ordinamento dell'Istruzione professionale e operando un raccordo con gli Obiettivi specifici di apprendimento di qualifica, per l'acquisizione della qualifica di Istruzione e Formazione Professionale.
4. Per le classi di Istruzione e Formazione Professionale non vi è alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Essendo un intervento didattico e curriculare, gli insegnanti e la regolamentazione generale restano quelli per l'ordinamento di Istruzione Professionale.
5. La Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale si fanno carico delle azioni di accompagnamento e formazione specifica per gli insegnanti di queste classi.
6. I costi per l'eventuale integrazione delle ore laboratoriali e degli esami di terzo anno per l'acquisizione della qualifica presso gli Istituti Professionali sono a carico del bilancio Regionale.

Art. 4

Organico d'Istituto per gli Istituti Professionali

1. L'Ufficio Scolastico regionale, d'intesa con la Regione, definisce la quota della dotazione organica degli Istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
2. La Regione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale, può adottare propri criteri di formazione delle classi e di assegnazione dei posti in organico in rapporto ad interventi



finalizzati all'integrazione, al contrasto della dispersione scolastica e alla valorizzazione di specificità territoriali.

3. Il numero di classi e la dotazione organica complessiva non verranno superati rispetto alle previsioni di cui al Piano programmatico di cui all'art. 64 co. 4 della L.133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi. Le classi di Istruzione e Formazione Professionale attivate negli Istituti Professionali di Stato avranno lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di Istruzione professionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente. A carico del bilancio dello Stato sarà indifferente se una classe seguirà l'ordinamento di Istruzione Professionale o di Istruzione e Formazione Professionale.
4. Le classi ad ordinamento di Istruzione e Formazione Professionale attivate negli Istituti Professionali avranno una definizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi, la cui modalità di assegnazione è definita a livello territoriale in accordo tra Regione Marche e Ufficio Scolastico regionale, sulla base della tabella di corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti.
5. Nell'ambito della programmazione territoriale, la Regione Marche, d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale, ha individuato i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli Istituti Professionali la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come da allegati n. 1 e 2 al presente Accordo.
6. I sistemi informativi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca definiranno una codifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per la loro corretta classificazione e monitoraggio nella base dati del Ministero stesso.

Art. 5 **Contrattazione integrativa**

1. L'intervento regionale nella contrattazione integrativa si espleta in accordo con l'Ufficio Scolastico regionale, e comunque senza maggiori oneri a carico dello Stato e nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, e quindi esplicitamente ed esclusivamente riferito ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione decentrata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 **Strumenti**

- 1 Per la realizzazione del presente Accordo al fine di garantire la continuità del servizio, la Regione Marche stipula un patto territoriale con le Province e l'Ufficio Scolastico regionale concernente:
 - a. Commissioni di esame;
 - b. Supporto tecnico amministrativo;
 - c. Condivisione delle informazioni, archivi e banche dati;
 - d. Coordinamento e monitoraggio;
 - e. Valutazione dei risultati.



Art. 7**Programmazione dell'offerta formativa**

1. L'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale seguirà la normale programmazione territoriale della rete scolastica, disciplinata dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 112/98, con l'attivo coinvolgimento delle Province. La Regione predisporrà il Piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali che prevede l'autorizzazione esplicita all'attivazione delle classi ad ordinamento di Istruzione e Formazione professionale, in considerazione anche della presenza di adeguati laboratori nelle Istituzioni Scolastiche o nei Centri per l'Impiego e da questi messi a disposizione senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato e la Regione.

Art. 8**Comitato di Coordinamento**

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore regionale e composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero delle Finanze, della Regione e delle Province.
2. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li

**Ministero
dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca**

**Ministero
delle Finanze**

la Regione Marche

